



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU 1924
il dirigente: Corrado Nappi

Bari, 19 marzo 2012

ai dirigenti degli ambiti territoriali
dell'USR Puglia - loro sedi
ai dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Puglia - loro sedi-
al sito web
e,p.c.
alle Segreterie regionali delle OO.SS. del personale
dell'Area V della dirigenza scolastica e
del Comparto scuola - loro sedi

Oggetto: D.M. n. 22 del 12 marzo 2012 (diramato con c.m. n 23 del 12/03/2012) -
Cessazioni dal servizio dal 1°settembre 2012.

Si richiama l'attenzione sulla circolare n.23 del 12.3.2012 – disponibile nella sezione news intranet MIUR – con la quale l'Amministrazione centrale ha diramato le disposizioni interpretative della nuova normativa pensionistica contenuta nell'art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, e nel contempo ha trasmesso il D.M. n. 22 del 12 marzo 2012, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1°settembre 2012.

1. nuova normativa pensionistica

Sulla nuova normativa pensionistica, in estrema sintesi, qui giova sottolineare che per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. "quota"), continuano a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento" (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, nell'anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l'anno 2012 le regole sono così modificate:

- per la pensione di vecchiaia l'età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

- la pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini.

Per un esame più analitico della materia si rinvia alla cm. n.23 in argomento e alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8/3/2012

2. Termini per la presentazione delle domande intese alla cessazione o alla prosecuzione del rapporto di lavoro

Per quanto riguarda le modalità per l'attribuzione del trattamento di quiescenza, è opportuno evidenziare che il precitato DM n.22 del 2012 ha fissato, per tutto il personale del comparto scuola, il termine del **30 marzo 2012** per presentare le domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del **30.3.2012** vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2012.

Sempre entro la medesima data del 30 marzo 2012 gli interessati hanno la facoltà di **revocare** le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del **30/3/ 2012** si applica anche al personale che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota" 96, intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza.

Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità di presentare separatamente una istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, nonostante le operazioni vengano effettuate in tempi diversi e diversi siano i presupposti giuridici per l'accettazione delle stesse.

Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del *part time* (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

2.1 Presentazione e gestione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale dirigente scolastico, docente, educativo ed **ATA di ruolo**, ivi compresi gli insegnanti di religione, utilizza la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e costituirà l'unica modalità di presentazione delle istanze e sostituirà in tutti i casi il formato cartaceo.

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea;

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell'Amministrazione dal contratto, ai sensi dell'art. 72, comma 11, della legge 133/2008.

Si precisa che, ovviamente, le domande già presentate prima dell'emanazione del DM n. 22/2012, tramite POLIS, sono pienamente valide.

- Il personale **non di ruolo** presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo 2012 e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola

Successivamente gli Uffici scolastici territoriali potranno apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Da quest'anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell'assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell'apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012.

2.2 Applicazione art. 72 c. 11 della legge 133 del 2008.

Per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prevista dal **comma 11** dell'art.72 della legge 133 del 2008 e ss.ii., si rinvia relativamente al personale del comparto scuola alle disposizioni impartite, in coerenza con la direttiva ministeriale n.94 del 4.12.2009, dallo scrivente Ufficio con la nota n.1363 del 24.2.2012, nell'imminenza della scadenza del termine ultimo per l'inoltro del prescritto preavviso di sei mesi rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico.

2.3 permanenza in servizio oltre il 65° anno d'età: applicazione dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Anche per l'applicazione del **comma 7** dell'art. 72 rimangono fermi i criteri stabiliti dalla precitata direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 adottata sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Preme sottolineare che **l'istanza di trattenimento in servizio è soggetta a valutazione discrezionale e quindi può anche non essere accolta dal datore di lavoro**. La valutazione deve tener conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi.

Inoltre, vale ricordare che l'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni, che dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Pertanto, tenuto conto anche della direttiva ministeriale n. 94 del 4.12.2009, i competenti dirigenti scolastici non dovranno accogliere le domande:

- di coloro che ricoprono profili, posti o cattedre relative a classi di concorso, per le quali si registrano esuberi al 1.9.2011 o per le quali si prevedono al 1.9.2012;
- di coloro che appartengono ad organici provinciali relativi a classi di concorso che possono saturarsi per effetto di provvedimenti di utilizzazione di personale appartenente a classe di concorso affine già satura (per esempio organici relativi alle classi di concorso 43 e 50, nei quali è possibile utilizzare docenti della classe 51 o della scuola primaria forniti di abilitazione per la scuola secondaria).

Nell'allegata tabella (**all.1**) è rappresentata la situazione dei ruoli provinciali, nei quali si riscontrano le situazioni di esubero. Un particolare cenno va fatto ai ruoli dei direttori dei SGA per i quali si riscontrerà una marcata situazione di soprannumero al 1° settembre 2012, in concomitanza con il Piano di dimensionamento della rete scolastica disposto recentemente dalla Giunta della Regione Puglia.

I dirigenti degli uffici territoriali daranno diretto riscontro ai singoli dirigenti scolastici, che ritenessero di fare richiesta per iscritto, se si prevede esubero per il ruolo di appartenenza dei dipendenti interessati alla proroga.

Negli altri casi in cui manca l'obbligatorietà del rigetto, i dirigenti scolastici faranno un prudente esercizio del potere discrezionale come richiesto, non trascurando il disposto del precitato comma 31 dell'art.9 del legge 122 del 2010.

E' utile evidenziare che la normativa in argomento ha profondamente modificato l'art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94.

Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione; mentre non opera più la facoltà di rimanere in servizio oltre i limiti d'età per conseguire il massimo della pensione. (art. 509 comma 2) (cfr Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 8 marzo 2012)

Tutte le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate dai dirigenti scolastici agli Uffici scolastici territoriali che, a loro volta, le signaleranno all'Ufficio IV di questa Direzione Generale , divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2012.

3. Cessazione dirigenti scolastici

Per quanto riguarda i **dirigenti scolastici** va evidenziato che la materia è disciplinata dai CCNL 11/04/2006 dell'area V della dirigenza (cfr. artt. 27, e ss.) e dal CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 (cfr. art. 12 che ha sostituito l'art. 28 del CCNL 11/4/2006), che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, prorogato al **30 marzo** limitatamente al corrente anno scolastico.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di **recesso** dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile di cui all'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli adempimenti amministrativi rientrano nella competenza degli Uffici di ambito territoriale, fatta eccezione per le domande di permanenza in servizio oltre il 65°anno d'età, che rientrano nella competenza dell'Ufficio IV di questa Direzione generale.

L' Ufficio scolastico provinciale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso i dirigenti hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali si segnala la necessità di trasmettere, con sollecitudine, a questa Direzione Generale - Uff. IV, copia delle determinazioni adottate nei confronti dei dirigenti scolastici in ordine alla cessazione a qualsiasi titolo.

I dirigenti scolastici sono invitati ad attenersi scrupolosamente all'applicazione delle disposizioni e ai termini richiamati nella presente nota,

IL VICEDIRETTORE GENERALE
f.to *Ruggiero Francavilla*